



REPUBBLICA ITALIANA

Sent.221/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Pasquale DADDABBO Presidente

Giovanni NATALI Primo Referendario

Andrea COSTA Primo Referendario - Relatore

ha pronunciato il seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **37886** del Registro di Segreteria, ad istanza del Procuratore regionale, nei confronti di **GENOVASI Carmen** (GNVCMN74D46E506U) nata a Lecce il 06.04.1974 e residente a San Pietro in Lama (LE), alla via F.lli Cervi n.7, rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina T. Conte e presso di essa elettivamente domiciliata in Lecce alla Via SS. Giacomo e Filippo n. 7;

Visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi nell'udienza pubblica del 17 settembre 2025, con l'assistenza del Segretario dott. Francesco Gisotti - relatore il Primo Referendario Andrea Costa - il Pubblico ministero, in persona del Sost. P.G. Pierlorenzo Campa e, per la convenuta, l'avv. Sabrina T. Conte;

Considerato in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 16 aprile 2025, la Procura regionale



presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio Carmen Genovasi, come sopra generalizzata, per la condanna in favore della A.S.L. di Lecce al risarcimento del danno di €. 225.859,16, oltre interessi, rivalutazione e spese di giudizio.

Espone l'Organo requirente di aver acquisito specifica e concreta notizia di danno dalla pubblicazione, in data 9.06.2020, su noto quotidiano a caratterizzazione nazionale (La Repubblica – Bari), di un articolo di stampa concernente una fattispecie corruttiva presso l'A.S.L. di Lecce.

A questo punto la Procura regionale riferisce in merito agli esiti dell'istruttoria condotta, sulla base della quale è stato possibile ricostruire la vicenda, come meglio compendiata nell'Informativa di notizia di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce della Guardia di Finanza n. 201912/21 (di seguito anche l'Informativa), nei termini che possono di seguito riassumersi:

- nei confronti della Genovasi, in qualità di responsabile amministrativo dell'ufficio assistenza protesica del distretto A.S.L. di Lecce, veniva avviato, a seguito di esposto anonimo, procedimento penale da parte della Procura della Repubblica dinanzi al Tribunale di Lecce, che ha poi portato alla formulazione dei seguenti capi d'accusa:

a) *corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio continuata, delitto previsto e punito agli artt. 81, 319, 321 c.p. perché Genovasi nella sua qualità di responsabile amministrativo dell'ufficio assistenza protesica del distretto Asl di Lecce(...) e quindi, di pubblico ufficiale (...) poneva in essere plurimi atti contrari ai propri doveri di ufficio in cambio di danaro o altre utilità concretamente ricevute da Bonetti Pietro Ivan, rappresentante legale*



della società Ampliaudio - centro di correzione auditiva s.r.l. Unipersonale azienda accreditata con Asl di Lecce per la fornitura di supporti protesici di tipo audiometrico, in concorso anche con altri soggetti privati;

b) turbata libertà di scelta del contraente continuata in concorso prevista e punita dagli artt. 110 e 353 bis c.p. (...);

c) corruzione, falsa attestazione e falso in atto pubblico nonché tentata truffa ai danni dello stato in concorso previsti e puniti dagli art. 81, 319 e 110-483-479 c.p. perché la Genovasi (...) con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poneva in essere atti contrari ai doveri di ufficio in cambio di utilità perché quando Stefananchi Vincenzo si presentava presso il suo ufficio in data 28 gennaio 2020 lamentando il mancato riconoscimento della fornitura di supporto protesico (scarpa ortopedica) da parte della ASL Lecce, forniva indicazioni allo stesso circa la necessità di sottoporsi nuovamente a visita specialistica indicando falsamente di essere residente a Lecce – anziché in Presicce luogo di effettiva residenza - sì da poter indirizzare la pratica al distretto asl di Lecce ed occuparsene personalmente, precisandogli altresì di riferire al medico specialista di essere “zio della Genovasi”, indicazioni che venivano seguite da Stefanachi, che dopo avere effettuato nuovamente la visita specialistica falsamente dichiarando la residenza in Lecce, via Milizia n. 7 con conseguente autorizzazione alla fornitura del supporto protesico da parte dell’”ufficio protesi di lecce” in data 10.02.2020, consegnava alla Genovasi quale contropartita per il suo intervento prodotti caseari (nella specie due caciocavalli); in Lecce sino al 1.2.2020.

d) corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio continuata delitto



previsto e punito dagli art. 81,319 -321 c.p.; perché Genovasi Carmen nella sua qualità di responsabile amministrativo (...) poneva in essere atti contrari ai doveri di ufficio in cambio di denaro concretamente ricevuto dal Bruno, in particolare si riceveva la somma in contanti di € 850 contenuti in una busta intestata ASL con apposta a penna la dicitura “Giuseppe” in cui era inserita una busta bianca contenente 17 banconote da 50 euro, consegnata dal Bruno direttamente nelle mani della Genovasi all’interno del suo ufficio quale controprestazione per la gestione compiacente di pratiche di erogazione di supporti protesici in cui il Bruno era interessato quale rappresentante della società Nuove tecnologie ortopediche Colella s.r.l. fornitrice dei predetti supporti. In Lecce 8.06.2020.

- con la sentenza n. 1085, depositata il 14 gennaio 2022, emessa ex art.442 e ss. c.p.p. (rito abbreviato), il G.U.P. del Tribunale di Lecce riconosceva, fra gli altri, la Genovasi colpevole dei reati di cui ai capi d’accusa a), c) e d), la assolveva per quello di cui al capo b) (turbata libertà di scelta del contraente), condannandola alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione, oltre alle sanzioni accessorie dell’interdizione legale e dai pubblici uffici e disponendo, altresì, la confisca della somma di € 31.550,00 nonché la condanna al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, nei confronti dell’A.S.L. di Lecce, costituita parte civile;

- sul piano disciplinare, l’U.P.D. della A.S.L. di Lecce, in esito alla menzionata sentenza di condanna, irrogava la sanzione del licenziamento senza preavviso, ai sensi dell’art.55 bis del d.lgs. n.165/01, come da delibera del Commissario Straordinario n. 343 del 27.10.2022, che ha avuto eco sulla stampa locale;



- a seguito dell'appello interposto dalla difesa della convenuta e successiva rinuncia ai motivi di ricorso diversi dal trattamento sanzionatorio e dalla pena inflitta, la Corte d'Appello di Lecce con sentenza n. 190 ex art. 444 c.p.p. (patteggiamento), depositata il 15.02.2023, ha rideterminato la pena, come concordata fra le parti, in anni 4 e mesi 6 di reclusione, ha eliminato la sanzione accessoria della interdizione legale (in considerazione proprio della modifica della entità della pena) e ha confermato la sanzione dell'interdizione dai pubblici uffici.

Alla luce della condotta tenuta dalla Genovasi come risultante dalla vicenda penale come sopra sunteggiata, l'Organo requirente ha ritenuto sussistere la responsabilità della convenuta, per i motivi di diritto meglio sviluppati nell'atto introduttivo, per il danno erariale patito dall'Amministrazione di appartenenza, quantificato nell'importo complessivo di € 225.859,16, di cui € 72.384,00 a titolo di danno da tangente, € 8.707,16 a titolo di danno da disservizio ed € 144.768,00 a titolo di danno all'immagine.

Notificato l'invito a dedurre, la Genovasi non ha presentato alcuna deduzione, mentre a seguito della notifica dell'atto di citazione, la convenuta si è costituita, chiedendo, per i motivi che saranno meglio illustrati nella parte motiva:

- in via principale, in applicazione del principio del *ne bis in idem* risarcitorio, il rigetto della domanda di condanna per danno erariale, in quanto il danno asseritamente subito dall'erario sarebbe già stato risarcito e/o recuperato attraverso le somme incassate dall'A.S.L. di Lecce e la confisca penale disposta dalla Guardia di Finanza di Lecce su ordine del GUP del Tribunale Penale;



- in subordine la determinazione dell'eventuale danno erariale residuo in misura equa, scomputando le somme già recuperate e confiscate, e rigettando ogni richiesta per voci di danno non specificamente provate nel loro ammontare e nel nesso causale;

- in via ulteriormente subordinata, l'applicazione del potere riduttivo *ex lege*.

All'udienza del 17 settembre 2025, il Pubblico Ministero ha replicato alle argomentazioni difensive, insistendo per le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, con la precisazione, alla luce di quanto rappresentato dalla difesa della convenuta, che la pretesa corrispondente a quanto versato al legale incaricato della parte civile può ritenersi ridotta ad € 2.347,56 tenuto conto di quanto nel frattempo incassato dall'Amministrazione.

Il difensore della Genovasi a sua volta ha ribadito le argomentazioni sviluppate nella memoria di costituzione, insistendo per le relative conclusioni.

La causa è stata quindi posta in decisione.

DIRITTO

1. La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla domanda della Procura regionale per la condanna di Carmen Genovasi, come sopra generalizzata, al risarcimento in favore della A.S.L. Le di € 225.859,16, di cui € 72.384,00 a titolo di danno da tangente, € 8.707,16 a titolo di danno da disservizio (di cui € 2.363,16 come percentuale della retribuzione illecitamente percepita ed € 6.344,00 corrispondente ai costi sostenuti dall'Amministrazione per le spese legali di costituzione di parte civile) ed € 144.768,00 a titolo di danno all'immagine, in conseguenza di ripetuti



episodi corruttivi, che hanno poi condotto alla condanna con sentenza definitiva per il reato di cui all'art. 319 c.p. (corruzione propria), posti in essere dalla convenuta in qualità di responsabile amministrativo dell'Ufficio assistenza protesica del distretto A.S.L. di Lecce.

2. In primo luogo, occorre prendere le mosse dall'accertamento del profilo oggettivo della responsabilità della convenuta.

Al riguardo, ritiene il Collegio che, al di là di ogni valutazione in merito alla valenza probatoria della sentenza di condanna ex 444 c.p.p. (patteggiamento), dall'esame della complessiva documentazione versata in atti risulti ampiamente dimostrato come la Genovasi abbia posto in essere atti contrari ai propri doveri d'ufficio concretizzatisi nella sostanziale messa a disposizione della funzione pubblica ad interessi di natura privata dietro il pagamento di un compenso.

2.a In primo luogo, va evidenziato che, seppur in un contesto di dichiarazioni reticenti e contraddittorie, la condotta illecita è stata ammessa dalla stessa Genovasi, la quale, seppur intestando l'iniziativa del sistema corruttivo agli operatori sanitari, ha riconosciuto di aver accettato la proposta di ricevere denaro, nella misura del 10-15% della fornitura, al fine di indirizzare i pazienti verso le ditte dei corruttori, limitatamente a pratiche relative a parenti e conoscenti (cfr. pag. 9 dell'interrogatorio dinanzi al G.I.P. del 15 giugno 2020).

Ad ogni buon fine, al di là della confessione della convenuta, dall'analisi della documentazione prodotta dalla Procura regionale, costituita dagli atti di indagine svolti nell'ambito del procedimento penale, compendiati nell'Informativa di notizia di reato della Guardia di Finanza e relativi



allegati, emerge in maniera cristallina come la Genovasi, responsabile amministrativa dell'Ufficio cui spettava la competenza al rilascio dell'autorizzazione per la consegna di supporti protesici con costi a carico del S.S.N., abbia favorito, sotto molteplici profili, la posizione di operatori privati, dietro la corresponsione di utilità di varia natura, principalmente denaro.

In particolare, appare conclamata la sussistenza di un rapporto confidenziale tra la Genovasi e il Bonetti, rappresentante legale di Ampliaudio, struttura accreditata al rilascio di supporti protesici, il Bruno, direttore di produzione di altra struttura accreditata, la Nuova Tecnologia Colella, e la Franchini, collaboratrice del Bruno (si vedano in tal senso le intercettazioni telefoniche e ambientali, le cui trascrizioni sono allegate all'Informativa e le riprese audio-video delle telecamere installate nell'ufficio della convenuta riprodotte in stralcio nella stessa Informativa).

Non vi è altresì dubbio sulla natura corruttiva del rapporto esistente tra la Genovasi e gli operatori privati sopra citati, come confermato dal tenore delle conversazioni intercettate, in cui veniva spesso usato un linguaggio criptico e dalle riprese audio-video, in cui il Bruno, il Bonetti e la Franchini vengono immortalati mentre collaborano con la Genovasi nella compilazione di moduli, ricevono dalla stessa delle pratiche e consegnano alla funzionaria, senza che venga registrato alcun commento, delle buste prontamente riposte nel cassetto.

Risulta infine indiscutibile come le buste consegnate contenessero denaro, come confermato dall'episodio che ha portato all'arresto in flagranza della Genovasi e del Bruno in data 8 giugno 2020, in cui veniva posta sotto



sequestro la somma di € 850,00 appena consegnata in busta chiusa alla convenuta, nonché dal tenore delle conversazioni intercettate, tra le quali, quelle avvenute il 7 e l'8 novembre 2019 tra il Bonetti e la Bisconti, titolare di altra ditta sanitaria, in cui si fa cripticamente riferimento al peso di “*pesce*” inequivocabilmente riferibile a somme di denaro, da consegnare ad una determinata persona per un servizio reso.

Nel corso delle indagini, è stato altresì appurato come il Bonetti e il Bruno abbiano corrisposto alla Genovasi altre utilità, quali la disponibilità a tenere in custodia per due giorni il cane della convenuta, l'assunzione del marito della Genovasi per due mesi al fine di consentire il conseguimento del trattamento di disoccupazione, la consegna di materiale elettronico (telefono cellulare, robot da cucina) e sanitario.

2.a.1 In definitiva, reputa il Collegio come sia stata fornita ampia dimostrazione della disponibilità della Genovasi a mantenere rapporti preferenziali con alcuni operatori privati, approfittando in maniera sistematica e spregiudicata del proprio ruolo rivestito all'interno dell'A.S.L. di Lecce per lucrare denaro e altre utilità dagli imprenditori con i quali entrava in contatto, circostanza questa sufficiente a ritenere la condotta della convenuta contraria al dovere di fedeltà e imparzialità richiesto ai funzionari pubblici, che impone di non svendere la propria funzione in favore di interessi privati.

In particolare, come emerso all'esito delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza e come riconosciuto, seppur in maniera confusa, dalla Genovasi e dal Bruno (si vedano dichiarazioni dinanzi al G.I.P. in data 15 giugno 2020), il sistema corruttivo era sostanzialmente finalizzato, tra l'altro, a favorire



alcune aziende fornitrici dei supporti protesici, indirizzando i pazienti verso le ditte in questione, in aperta violazione del principio della libera scelta dell'assistito tra le ditte accreditate previsto dalla normativa di riferimento.

Al riguardo, il comma 4 dell'art. 2 dell'allegato 12 al D.P.C.M. 12.01.2017 recante *“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*, prevede espressamente che, a valle del procedimento finalizzato all'autorizzazione all'utilizzo di materiale protesico, sia *“... garantita la libertà dell'assistito di scegliere l'erogatore delle prestazioni di assistenza protesica che comportano l'erogazione dei dispositivi su misura tra i soggetti accreditati ...”*

Inoltre, il comma 24 dell'art. 32 della legge regionale nr. 4/2010, recante *“Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali”*, prevede che *“Al fine di garantire il diritto alla libera scelta dell'assistito, le ASL espongono, nei propri locali, l'elenco regionale delle imprese abilitate all'erogazione di prestazioni protesiche con spesa a carico del SSN”*.

2.b Quanto al profilo psicologico, non vi è dubbio che la condotta illecita tenuta dalla convenuta sia stata caratterizzata dal consapevole asservimento della funzione pubblica agli interessi privati, attraverso la ripetuta messa a disposizione del proprio ufficio, come confermato dalla disinvoltura con la quale la Genovasi riceveva le buste contenenti denaro e l'assenza di remore nel chiedere agli imprenditori utilità di varia natura (si veda, tra l'altro, la richiesta al Bonetti di assumere il marito per due mesi per ottenere l'indennità di disoccupazione).

3. Venendo all'esame dei profili di danno prospettati con l'atto di



citazione, osserva il Collegio che la Procura regionale, nel richiamare gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di questa Corte in analoghe fattispecie corruttive, ha contestato alla Genovasi il c.d. danno da tangente, sul presupposto che, per effetto della condotta illecita tenuta dalla convenuta, l'Amministrazione di appartenenza avrebbe subito un pregiudizio, in quanto la tangente pagata alla funzionaria avrebbe determinato un costo occulto per l'imprenditore che viene normalmente traslato sul prezzo dell'appalto.

In particolare, il danno è stato quantificato, prendendo a riferimento la sola posizione del Bonetti, nell'importo di € 72.348,00, tenendo conto di quanto concordato con il predetto imprenditore nell'ambito del sistema corruttivo, ovvero il 10% della fornitura, e prendendo in esame tutti i mandati effettuati dalla A.S.L. di Lecce dal gennaio 2019 al maggio 2020 in favore della ditta di cui il Bonetti era rappresentante legale.

3.a La convenuta ha contestato tale posta di danno, eccependo in primo luogo il principio del *ne bis in idem*, in quanto le utilità che sarebbero state corrisposte nell'ambito del sistema corruttivo sarebbero state già oggetto di confisca in sede penale, eseguita dalla Guardia di Finanza su immobile di proprietà, per l'importo di € 31.500,00.

Inoltre, viene evidenziato come la prospettazione della Procura regionale sarebbe del tutto sprovvista di prova, in quanto non è stato fornito alcun termine di comparazione tra il costo delle forniture oggetto dell'accordo corruttivo e quello praticato da altre aziende accreditate.

Secondo la difesa della convenuta, infine, occorrerebbe tener conto del fatto che il sistema corruttivo sarebbe stato messo in piedi al solo fine di



indirizzare la clientela verso determinati operatori, e non per assicurare agli stessi prezzi più alti rispetto a quelli normalmente praticati nel mercato.

3.b Ciò premesso, ritiene il Collegio, al di ogni valutazione in merito all'ecceputa violazione del principio del *ne bis in idem*, che la pretesa della Procura regionale debba ritenersi infondata per l'assorbente profilo dell'assenza di prova del danno corrispondente al maggior esborso, pari al profitto asseritamente conseguito dalla convenuta, sostenuto dalla A.S.L. in conseguenza dell'accordo corruttivo.

Al riguardo, va osservato che, come detto, la responsabilità risarcitoria avanzata dall'Organo requirente si fonda sulla condotta illecita della convenuta, come accertata all'esito delle indagini svolte in sede penale, consistente nell'aver favorito alcuni operatori sanitari in violazione del principio della libera scelta del paziente previsto dalla normativa di settore. Non risulta dunque, né è stata fornita alcuna prova al riguardo, che il sistema corruttivo si sia poi materializzato in un sovrapprezzo rimborsato dalla A.S.L. al fornitore coinvolto nell'accordo illecito rispetto alle normali condizioni di mercato.

Come correttamente sostenuto dalla difesa della convenuta, infatti, la Procura regionale non ha fornito alcun elemento di comparazione idoneo a fondare l'assunto secondo cui la tangente corrisposta alla funzionaria avrebbe determinato un maggior esborso sostenuto dall'Azienda sanitaria.

Al riguardo, non può peraltro non osservarsi come la normativa di riferimento preveda che le Regioni, in sede di stipula degli accordi con gli operatori accreditati, adottino il proprio piano tariffario per le erogazioni delle protesi, ferme restando le tariffe massime stabilite a livello nazionale



(cfr. art.2, comma 3, dell'all.12 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017).

Ritiene dunque il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dal Pubblico Ministero in sede di discussione in merito alla logica economica sottesa all'accordo corruttivo, non possa escludersi che gli operatori sanitari si siano resi disponibili a corrispondere utilità alla Genovasi al solo fine di aumentare il proprio volume di affari.

Si vedano a tale riguardo le dichiarazioni confessorie rese dal Bruno, il quale ha riconosciuto di aver pagato le tangenti con proprie risorse al solo fine di aumentare le quote di mercato dell'azienda per la quale prestava servizio.

Dichiarazioni che nel complesso possono ritenersi attendibili, tenuto conto che il Bruno, in qualità di mero direttore di produzione, non avrebbe conseguito alcuna utilità, neanche sotto forma di provvigione, dall'incasso della fornitura, se non appunto quella di conseguire maggior credito nei confronti del datore di lavoro.

In definitiva, il Collegio ritiene che la domanda della Procura regionale volta al risarcimento del c.d. danno da tangente non possa trovare accoglimento.

4. Passando all'esame della seconda posta di danno, osserva il Collegio che la Procura regionale ha contestato alla convenuta il c.d. danno da disservizio nella misura del 20% della retribuzione percepita dalla Genovasi nel periodo oggetto di esame in sede penale, costituito dal costo, determinato in via equitativa, di cui è stata gravata l'Amministrazione in termini di inesistente o minore efficienza dei procedimenti amministrativi.

A parere della convenuta la quantificazione operata dall'Organo requirente appare sproporzionata “...in considerazione dei brevissimi incontri avvenuti tra l'odierna convenuta e i terzi, della sporadicità degli stessi, nonché della



circostanza che la quasi totalità delle telefonate intercorse con i titolari delle ditte è avvenuta fuori dall'orario o dai giorni di lavoro”.

4.a Così ricostruita la posizione delle parti, va preliminarmente osservato che, come già evidenziato dalla Sezione in precedenti analoghi (sent. n. 507/2022 e 214/24), il danno da disservizio “...*si traduce nella violazione del principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione, realizzandosi allorché “... l'azione pubblica non raggiunge, sotto il profilo quantitativo e/o qualitativo, quelle utilità ordinariamente ritraibili dall'impiego di determinate risorse, cosicché il disservizio determina uno spreco delle stesse e, dunque, finisce per incidere negativamente sull'efficienza, efficacia, economicità e produttività della P.A. (così Corte dei conti, Sez. I[^], n. 532/2008, id. n. 103/2010 e n. 523/2012)” (C. Conti, SGR Veneto n.116/2016). Tale voce di danno va, in sostanza, a “misurare valori di difficile espressione economica quale, ad esempio, la diminuzione di rendimento dell'azione amministrativa etiologicamente connesso alla lesione dell'agire amministrativo nei suoi valori fondamentali, tra cui l'imparzialità (art. 97 cost.)” (sez. Trentino-Alto Adige, sede di Trento, sent. n. 130 del 14 dicembre 2006), secondo un criterio espansivo e idoneo a recepire varie fattispecie di illecito, di natura sia dolosa che colposa, attinenti ai vari settori della pubblica amministrazione e causativi del pregiudizio della minore produttività dei fattori e delle risorse umane, economiche e finanziarie dell'apparato pubblico, ovvero determinanti un danno aggiuntivo a quello patrimoniale diretto”.*

4.b Nel caso in esame, reputa il Collegio che la condotta della Genovasi,



concretizzatasi nella ripetuta messa a disposizione del proprio ufficio per interessi di natura privata dietro il pagamento di un compenso, abbia integrato un grave *vulnus* del rapporto sinallagmatico con la A.S.L. di appartenenza, privata in parte delle energie lavorative della convenuta destinata illecitamente a beneficio di privati imprenditori.

Sintomatici della distrazione di risorse lavorative per fini contrari ai doveri d'ufficio appaiono gli incontri tenuti con gli operatori sanitari dalla Genovasi presso i locali della A.S.L. durante l'orario di lavoro, finalizzati, fra l'altro, alla compilazione congiunta delle pratiche oltre che alla consegna di documenti e di buste contenenti denaro.

Risulta quindi integrata la fattispecie generatrice del danno da disservizio, essendo ampiamente provato il dispendio di risorse umane e mezzi strumentali per il perseguimento diversi da quello tipico dell'azione amministrativa.

4.c Con riferimento alla quantificazione, osserva il Collegio che, qualora la prova si renda particolarmente difficile, la stessa può essere rimessa in via equitativa al Giudice ex art. 1226 c.c. (cfr. Corte dei conti, sez. II appello, sent. 38/14), prendendo a riferimento la retribuzione percepita dal funzionario che costituisce un valido paradigma per determinare il pregiudizio all'utilità che sarebbe dovuta derivare all'Amministrazione in caso di espletamento corretto del servizio.

Nel caso di specie, il Collegio, in ciò aderendo alle argomentazioni difensive, ritiene che la quantificazione operata dalla Procura regionale nella misura del 20% della retribuzione percepita dalla Genovasi nel periodo di interesse, sia sproporzionata rispetto alla reale consistenza delle energie



distratte dalla convenuta dall'attività lavorativa.

E infatti, dall'analisi della documentazione in atti, emerge che la convenuta, nel torno di tempo oggetto di indagine (novembre 2019 – marzo 2020), abbia incontrato gli operatori sanitari coinvolti nelle indagini soltanto sporadicamente e per pochi minuti, e in particolare: il Bonetti in 9 occasioni (nelle giornate 4.11.19, 18.12.19, 28.11.19, 29.11.19, 18.12.19, 4.2.20, 12.2.20, 25.2.20, 9.3.20), il Bruno in 2 occasioni (nelle giornate del 4.2.20, del 13.3.30) e la Franchini in 4 occasioni (nelle giornate dell'11.2.20, 19.2.20, 2.3.20 e 31.3.20) (cfr. stralcio delle immagini video e trascrizione conversazione tra presenti nell'Informativa).

Quanto alle conversazioni telefoniche, non può non tenersi conto del fatto che, come peraltro accertato in sede penale, i contatti con i soggetti coinvolti fossero volutamente evitati dalla convenuta proprio per eludere eventuali intercettazioni (si veda il contatto telefonico del 28 novembre 2019, riportato nell'Informativa, tra il Bonetti con il Lupo, dipendente della A.S.L., in cui il Bonetti riferisce di aver ricevuto l'avvertimento dalla Genovasi di non comunicare telefonicamente con lei).

E in effetti, dall'analisi della documentazione, non emergono elementi in grado di poter affermare che, nel periodo in questione, la convenuta si intrattenesse telefonicamente con i soggetti coinvolti nell'indagine durante l'orario di lavoro.

4.d Conclusivamente, il Collegio ritiene che la pretesa della Procura regionale vada rideterminata nell'importo pari al 10% della retribuzione percepita dalla convenuta nel periodo di riferimento e dunque pari ad € 1.181,58 (10% di 11.815,80).



5. Quanto al danno, ricompreso nell'ambito del danno da "disservizio" dall'Organo requirente, costituito dal pagamento delle spese legali in favore del professionista esterno officiato per la costituzione di parte civile, pari ad € 6.344,00 - più propriamente qualificabile come danno patrimoniale derivante dall'esborso monetario sostenuto dall'Amministrazione, il Collegio ritiene che tale posta di danno possa essere senza dubbio addebitata alla convenuta, in quanto trattasi di costo direttamente riconducibile alla condotta illecita della Genovasi, come ampiamente descritta, anche quanto al profilo psicologico, nei paragrafi che precedono.

Ciò posto, il Collegio nel prendere atto che la stessa Procura regionale ha ritenuto di ridurre la pretesa in considerazione di quanto già recuperato dalla A.S.L. a titolo di rimborso spese legali, ritiene che la convenuta debba ritenersi responsabile dell'esborso subito dall'Amministrazione per l'importo di € 2.347,56.

6. Venendo infine all'ultima posta di danno contestato, la Procura regionale, nel ritenere sussistere i presupposti per il risarcimento del danno all'immagine subito dall'Amministrazione di appartenenza, ha utilizzato per la quantificazione della pretesa il criterio equitativo del c.d. doppio tangenzio, previsto dall'art.1, comma 1-sexies, della legge n.20/1994, introdotto dalla legge n.190/2012, prendendo in particolare a riferimento l'utilità in denaro illecitamente ricevuta dalla Genovasi dal Bonetti, pari al 10% delle fatture rimborsate dalla A.S.L. al predetto operatore sanitario nel periodo gennaio 2019-giugno 2020, per un totale dunque di € 144.768,00 (72.348*2).

A parere della difesa della convenuta, occorrerebbe considerare il breve



lasso temporale in cui si sarebbe perpetrata la condotta delittuosa, già di per se sintomatica di una minore diffusività all'esterno della lesione all'onore e alla reputazione della pubblica amministrazione, nonché la breve durata del processo penale (che, a parte, i soli due articoli di stampa in relazione all'indagine e al licenziamento della odierna convenuta) non ha avuto eco mediatica né a livello locale, né, soprattutto, in ambito nazionale.

6.a Così riassunte le posizioni delle parti, va preliminarmente rammentato che è del tutto consolidato, in giurisprudenza, il principio della risarcibilità del danno da lesione del diritto d'immagine della Pubblica Amministrazione allorquando vi sia un'alterazione del prestigio e della personalità della stessa, a seguito di un comportamento tenuto in violazione dell'art. 97 Cost., ossia in spregio delle funzioni e delle responsabilità dei funzionari pubblici. Il danno all'immagine, quindi, si sostanzia in un danno erariale derivante dalla lesione del buon andamento della P.A. la quale, a causa della condotta illecita dell'agente pubblico, perde credibilità e affidabilità all'interno e all'esterno della propria organizzazione, ingenerando la convinzione che i comportamenti patologici posti in essere dai singoli agenti pubblici siano un connotato usuale dell'Ente pubblico di riferimento (Cfr., *ex multis*, C. conti, sez. giur. Puglia, sent. n. 238/24).

6.b Venendo al caso in esame, è pacifica e non contestata, con riferimento all'azionabilità del danno all'immagine, la sussistenza del presupposto della sentenza irrevocabile di condanna di un pubblico ufficiale per (almeno) uno dei reati contemplati dal Capo I, Titolo II, del libro II del Codice penale (reati contro la Pubblica Amministrazione), previsto dall'art.17, comma 30-ter, del decreto-legge n.78/2009 e dall'art.51 c.g.c..



E infatti, la Genovasi è stata condannata con sentenza definitiva ex art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 319 c.p. (corruzione propria) con applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.

6.c Quanto al *clamor fori*, va evidenziato come la vicenda penale che ha coinvolto, fra gli altri, la convenuta, ha avuto eco sulla stampa, come confermato dall'articolo, da cui ha preso le mosse l'azione dell'Organo requirente, pubblicato il 9 giugno 2020 nella sezione regionale di un quotidiano a tiratura nazionale (La Repubblica) in cui si è data notizia dell'arresto in flagranza della Genovasi e del Bruno.

Inoltre, la Procura regionale ha depositato copia dell'articolo della Gazzetta del Salento del 28 ottobre 2022, in cui si è data notizia del licenziamento della Genovasi a seguito della condanna subita in sede penale.

Reputa dunque il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della convenuta, la vicenda penale abbia senz'altro avuto una certa diffusione mediatica, tale da aver determinato, anche in ragione della gravità dei fatti contestati, un grave *vulnus*, anche all'interno della stessa Amministrazione, all'immagine della A.S.L. di Lecce, compromettendo la sua reputazione, con conseguente perdita di fiducia nella particolare missione istituzionale dell'Azienda sanitaria di garantire in maniera imparziale e trasparente il diritto alla salute dei cittadini.

6.d Venendo alla quantificazione, il Collegio ritiene di condividere l'utilizzo da parte dell'Organo requirente del criterio equitativo del c.d. doppio tangenzialismo, in quanto più aderente in concreto alla fattispecie illecita che ha compromesso l'immagine dell'Amministrazione, caratterizzata appunto dalla svendita della funzione pubblica in cambio di utilità di varia



natura.

Ciò posto, non appare tuttavia condivisibile la scelta della Procura regionale di prendere a riferimento per la quantificazione del danno l'importo corrispondente al 10% delle forniture rimborsate dalla A.S.L. alla società di cui il Bonetti era rappresentante legale, asseritamente corrispondente al profitto conseguito dalla Genovasi.

Al riguardo, va preliminarmente osservato come l'Organo requirente abbia preso in considerazione le fatture rimborsate alla Ampliaudio in un periodo di tempo, dal gennaio 2019 al giugno 2020, di gran lunga più ampio rispetto a quello oggetto dell'indagine della Guardia di Finanza, dal novembre 2019 all'aprile 2020, che ha poi condotto alla condanna da parte del Tribunale di Lecce.

Inoltre, non vi è prova che tutti i rimborsi effettuati dalla A.S.L. nel periodo in questione in favore della società facente capo al Bonetti fossero il frutto di forniture oggetto dell'accordo corruttivo, dovendo peraltro tener conto del fatto che la Ampliaudio fosse accreditata alla fornitura di apparecchi audiometrici e dunque operasse pienamente sul mercato.

Tanto premesso, ai fini della quantificazione del danno all'immagine, il Collegio ritiene di prendere in considerazione, in quanto da ritenersi più affidabile, l'importo del profitto del reato come determinato, in sede di applicazione della confisca, dal Tribunale di Lecce con la sentenza n.1085/21 (sul punto non modificata in appello), in € 31.550,00 (di cui € 10.850 per Bruno, € 20.100 per Bonetti ed € 600,00 per la Franchini).

In definitiva, il danno all'immagine addebitabile alla Genovasi va rideterminato nell'importo complessivo, in applicazione del criterio del



doppio tangenzio, di € 63.100,00 (31.550*2).

7. Infine, reputa il Collegio che non vi siano i presupposti per l'applicazione dell'invocato potere riduttivo stante il carattere doloso della condotta generatrice di danno.

8. In definitiva, il Collegio ritiene, in parziale accoglimento della domanda attorea, che la Genovasi debba ritenersi responsabile del danno da disservizio, dell'esborso monetario corrispondente al pagamento del legale officiato per la costituzione di parte civile e del danno all'immagine e conseguentemente vada condannata al pagamento in favore della A.S.L. Lecce dell'importo complessivamente pari ad € 66.629,14 (63.100 + 1.181,58 + 2.347,56), da ritenersi già rivalutato, cui andranno aggiunti gli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo.

9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico della convenuta.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **37886** del Registro di segreteria, definitivamente pronunciando, condanna Carmen Genovasi, come sopra generalizzata, al pagamento in favore della A.S.L. di Lecce dell'importo di € 66.629,14, oltre interessi.

Condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, nella misura quale indicata dalla Segreteria con nota a margine.

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del 17 settembre 2025.

L' ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Andrea Costa

Pasquale Daddabbo

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 216,64.

Depositata in segreteria il 2/10/2025

Il Funzionario

Francesco Gisotti